



Comune di Catania

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI

Art. 1

(Campo di applicazione e finalità)

Il presente regolamento disciplina le attività di posa di impianti sotterranei di qualsiasi natura, nonché quelle di manutenzione e riparazione delle reti esistenti e di allacciamento di utenze, negli spazi pubblici appartenenti al Comune di Catania.

La disciplina persegue le seguenti finalità prioritarie:

- a) Razionalizzare l'uso del sottosuolo e favorire il coordinamento degli interventi al fine di ridurre al minimo lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo, la produzione e lo smaltimento di materiale di risulta .
- b) Evitare il congestionamento del traffico veicolare, limitare, per quanto possibile, ogni pregiudizio alle attività economiche e commerciali, contenere i consumi energetici, ridurre i livelli di inquinamento, ridurre l'impatto visivo, salvaguardare l'ambiente, il paesaggio e la qualità della vita nella città.
- c) Facilitare l'accesso agli impianti tecnologici e la relativa manutenzione e controllo;
- d) Informatizzare le cartografie del sottosuolo, provvedere al loro continuo aggiornamento e favorire lo scambio di informazioni con gli altri Enti proprietari del suolo e con i soggetti interessati al suo uso.

Art. 2

(Programmazione degli interventi)

Ai fini di cui all'art. 1, le attività disciplinate dal presente Regolamento, esclusi gli interventi urgenti di riparazione e di allacciamento di nuove utenze, debbono formare oggetto di preventiva programmazione da parte delle Aziende e delle imprese erogatrici di servizi, d'ora in avanti indicati col termine "aziende".

A tale scopo, le Aziende debbono presentare al Comune, entro il trenta novembre di ogni anno, la seguente documentazione:

- a) cartografia, su supporto cartaceo ed informatico, almeno in scala 1:2000, indicante la propria rete dei servizi esistente, aggiornata.
- b) Il programma annuale degli interventi, per il periodo decorrente dalla data di redazione del piano generale degli interventi di cui al successivo art. 3, recante l'indicazione delle opere da eseguire, delle fonti di finanziamento, dei relativi eventuali vincoli temporali, e di ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatori.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comune predispone il programma annuale degli interventi di straordinaria manutenzione delle strade, in coerenza con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, nonché degli interventi urbanistici previsti dal P.R.G. e dai piani attuativi, riguardanti il suolo e il sottosuolo, prevedendo anche la predisposizione di strutture per sottoservizi, secondo le indicazioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999. Di tali programmi dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, affinché ne tengano conto nella redazione dei loro programmi di intervento.

Le progettazioni comunali di cui al precedente comma debbono essere trasmesse, a cura degli uffici che le hanno redatte, all'organo tecnico di cui all'art. 3. L'organo tecnico provvede alla comunicazione ai soggetti interessati.

Copia del suddetto programma annuale viene resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Comune, mediante apposita conferenza di servizi denominata organo tecnico, di cui al successivo art. 3, redige entro il 15 dicembre, sulla base dei singoli programmi annuali, la carta degli interventi programmati su tutto il territorio e verifica l'esistenza di zone ad elevata criticità o per l'intensità degli interventi programmati o per ragioni strutturali connesse ad aspetti ambientali o di viabilità o per la densità delle attività economiche e commerciali.

Sulla base delle risultanze del suddetto studio invita le aziende che hanno presentato programmi riguardanti le zone critiche ad una conferenza di servizi allargata, composta dall'organo tecnico e dalle suddette aziende, allo scopo di pianificare gli interventi per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente regolamento.

L'organo tecnico, tenuto conto dei risultati della conferenza di servizi allargata, redige entro il 20 gennaio il piano generale degli interventi dell'anno che ha carattere vincolante per il rilascio delle successive autorizzazioni. Copia del piano generale viene resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e viene altresì trasmessa a ciascuna Municipalità.

Art. 3
(Organo Tecnico)

L'organo tecnico è così composto:

1. Direttore Traffico Urbano o suo delegato
2. Direttore Tutela Ambientale o suo delegato
3. Capo di Gabinetto del Comune o suo delegato
4. Comandante Polizia Municipale o suo delegato
5. Direttore Opere pubbliche o suo delegato
6. Direttore dei Servizi Tecnici e Manutentivi o suo delegato
7. Direttore dei Sistemi Informativi o suo delegato
8. Rappresentante Sovrintendenza Beni Ambientali e Culturali di Catania
9. Funzionario del Comune esperto in telecomunicazioni

Svolge i compiti di segreteria un funzionario della Direzione del Traffico Urbano, presso la quale viene istituito apposito ufficio per il sottosuolo. Esso svolge anche compiti di impulso e di coordinamento nelle funzioni di vigilanza.

L'organo tecnico, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di tutti gli Uffici comunali ed esegue, anche mediante i suoi componenti o gli uffici dagli stessi rappresentati, tutti gli accertamenti, rilevamenti ed ispezioni ritenuti necessari ed acquisisce dall'istante chiarimenti e notizie integrative.

L'Organo tecnico si riunisce di norma con cadenza mensile ed è convocato dal Direttore Traffico Urbano.

Art. 4
(Concessione)

Tutte le attività di posa di impianti sotterranei di qualsiasi natura, su aree demaniali o sottoposte ad uso pubblico ex art. 825 c.c., sono soggette a preventiva concessione a titolo oneroso da parte del Comune, salvo che la legge non disponga altrimenti, fermo restando che tutti i soggetti richiedenti la concessione vengono ammessi se in possesso dei requisiti di legge e nel rispetto dei requisiti tecnici di Regolamento.

I canoni concessori decorreranno dall'inizio dell'esecuzione dei lavori su spazio pubblico e saranno commisurati allo sviluppo sotterraneo degli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 6.

La concessione è rilasciata dietro parere di apposita conferenza di servizi denominata organo tecnico di cui al precedente art. 3.

L'organo tecnico esprime il proprio parere in base a criteri di ubicazione dei servizi e di tipologia delle opere indicati nell'allegato A al presente Regolamento, redatto sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999.

La concessione è rilasciata o negata entro 60 giorni dalla proposizione della relativa domanda.

La concessione ha durata massima ventinovenne ed è rinnovabile. Essa non può essere ceduta dal concessionario a nessun titolo e può essere revocata, motivatamente, qualora siano venute meno le ragioni di pubblico interesse che ne determinarono l'assentimento e/o per gravi inadempienze.

E' fatta salva la facoltà di riscatto in base alle vigenti disposizioni.

Il suo rilascio e la sua efficacia sono subordinati al pagamento della tassa di concessione nella misura e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

I concessionari di pubblici servizi, ai fini dell'ottenimento della concessione d'uso del sottosuolo, debbono produrre al Comune copia della concessione posseduta, in corso di validità.

Art. 5

(Documentazione necessaria per la concessione)

Al fine di ottenere la concessione, è necessario presentare la seguente documentazione:

Domanda in carta legale indicante i dati anagrafici del richiedente, l'opera da realizzare ed il sito interessato.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. 5 copie del progetto di massima;
2. elenco delle vie interessate dall'intervento, con la specificazione della tipologia della pavimentazione, della sede prevista per la posa degli impianti sotterranei, della dimensione della sezione trasversale dell'impianto per ciascuna delle vie interessate o dei tratti di esse.

Art. 6

(Autorizzazione degli interventi)

Gli interventi relativi alla posa, alla manutenzione, alla sostituzione di impianti sotterranei che comportino modificazioni, anche temporanee, del suolo pubblico sono soggetti

a preventiva autorizzazione comunale, rilasciata dietro parere dell'organo tecnico di cui al precedente art. 3.

Gli interventi urgenti di riparazione sono autorizzati, nei più brevi tempi tecnici, dalla Direzione del Traffico Urbano nel rispetto delle sole norme tecniche di cui all'allegato B.

Gli interventi di allacciamento di nuove utenze sono autorizzati dalla Direzione del Traffico Urbano sulla base dei criteri di cui ai punti 2 e 3 del successivo art. 7, ed in vista delle finalità indicate nell'art. 1 del presente regolamento.

L'autorizzazione è rilasciata o negata entro 30 giorni dalla proposizione della relativa domanda. Il mancato riscontro entro il suddetto termine determina la formazione di silenzio-assenso.

Essa contiene le condizioni e prescrizioni dettate con il parere dell'organo tecnico, che sono vincolanti per il richiedente.

L'autorizzazione presuppone la concessione di cui all'art. 4 ad eccezione degli interventi di allacciamento delle utenze di cui al precedente comma 3.

Art. 7

(Criteri di valutazione dei progetti di intervento)

Il parere di cui all'art. 6 del presente Regolamento viene espresso sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Coerenza con il piano generale degli interventi di cui all'art. 2, tenendo conto di qualunque fattore sopraggiunto, che incida sullo stato dei luoghi.
- 2) Rispetto delle norme tecniche contenute nell'allegato B al presente Regolamento.
- 3) Verifica del rispetto del presente Regolamento.

Art. 8

(Documentazione necessaria per l'autorizzazione)

Al fine di ottenere l'autorizzazione, è necessario presentare la seguente documentazione:

Domanda in carta legale indicante i dati anagrafici del richiedente, l'opera da realizzare ed il sito interessato.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. 5 copie del progetto esecutivo, debitamente firmate da professionista abilitato;
2. documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati dall'intervento, evidenziando, l'eventuale segnaletica orizzontale e verticale;
3. nominativo del Direttore dei lavori;

4. ricevuta attestante il pagamento dell'indennità di missione necessaria per l'esecuzione dei sopralluoghi da parte del personale del Comune;
5. piano di viabilità alternativa, nel caso in cui la domanda contenga la previsione di chiusura al traffico di strade pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 9

(Rinuncia ai provvedimenti)

Qualora il titolare della concessione o dell'autorizzazione intenda rinunciarvi, deve darne tempestiva comunicazione al Comune.

Il rinunciante rimane obbligato al ripristino dello stato della proprietà comunale. Egli decade dal diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di deposito cauzionale.

Art. 10

(Sanzioni e Vigilanza)

Fatte salve tutte le altre sanzioni previste dall'ordinamento, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione e di autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile, del pagamento di una somma di denaro di importo pari a lire un milione, oltre all'obbligo di far cessare l'attività che realizza la violazione stessa.

Il Comune deve disporre il ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di inosservanza del suddetto obbligo, l'Amministrazione deve provvedere all'esecuzione coattiva in danno.

Le funzioni di vigilanza sono svolte dai funzionari delle direzioni del Traffico Urbano, dei Servizi Tecnici e Manutentivi e della Gestione del Territorio appositamente incaricati, nonché dal Comando dei Vigili Urbani.

Art. 11

(Disposizione transitoria e finale)

Dalla data di entrata in vigore del Regolamento e sino alla data di redazione del primo piano generale degli interventi di cui all'art. 2, l'organo tecnico esprime i propri pareri prescindendo dal criterio indicato dall'art.7, punto 1, avendo cura di perseguire le finalità di cui all'art. 1 ed avvalendosi di ogni elemento di conoscenza e di valutazione e di ogni strumento di composizione degli interessi, utili allo scopo.

Sono abrogate le disposizioni dei Regolamenti comunali incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

Per quanto non disciplinato dal Regolamento, si fa rinvio alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999.

Allegato A

(Riferimento art. 4 Regolamento)

1. Gli impianti nel sottosuolo possono essere ubicati nelle seguenti categorie di opere:
 - a) in trincea, previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o altre pertinenze stradali;
 - b) in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di canalizzazioni;
 - c) in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.
2. Nella compilazione dei progetti di massima di cui all'art. 5, i soggetti interessati debbono tenere conto delle strutture per sottoservizi esistenti, nonché di quelle programmate e comunicate e ad essi comunicate ai sensi dell'art. 2 del Regolamento.
3. La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione degli impianti nel sottosuolo viene operata secondo i seguenti criteri:
 - a) razionalizzazione dell'uso del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere;
 - b) priorità d'uso, per quanto possibile, delle strutture per sottoservizi esistenti;
 - c) ottimizzazione dei percorsi in ragione delle strutture per sottoservizi esistenti;
 - d) riduzione dell'influenza sulla fluidità del traffico veicolare, in relazione alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade interessate;
 - e) residualità, per quanto possibile, della ubicazione dei sottoservizi in trincea;
 - f) preferenza per le richieste di concessione che prevedano la realizzazione di strutture polifunzionali o di polifore a cura del richiedente.
4. Il maggiore onere economico sostenuto dai soggetti interessati per la realizzazione di infrastrutture sotterranee di utilità generale è suscettibile di recupero ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Allegato "B"
(riferimento artt. 6 e 7 Regolamento)
NORME TECNICHE DI PROGETTAZIONE
E DI ESECUZIONE LAVORI

Art.1

Premesse

Le presenti Norme costituiscono parte integrante del Regolamento che disciplina le autorizzazioni degli interventi nel sottosuolo e dei ripristini del suolo pubblico.

I soggetti interessati (che d'ora in avanti verranno qui denominati Aziende), per iniziare i lavori sul suolo pubblico, debbono richiedere, con riferimento alla concessione e nell'ambito del Piano Generale degli Interventi di cui all'art.2 del Regolamento, l'autorizzazione alla XIV Direzione Traffico Urbano, specificando il luogo, la data di inizio e fine lavori preferenziale e la eventuale necessità di chiusura al traffico per lo svolgimento dei lavori. In questo ultimo caso dovranno proporre un piano alternativo del traffico.

L'autorizzazione potrà essere rilasciata anche ponendo la condizione che i lavori siano eseguiti in doppio turno lavorativo.

Sono fatte salve in ogni caso le norme tecniche relative alla natura specifica degli interventi nel sottosuolo riguardanti i singoli settori.

Art.2

Coerenza interventi

Il progetto esecutivo degli interventi di cui all'art. 8 del Regolamento, deve essere coerente con la concessione ottenuta.

Art. 3

Posizionamento dei manufatti

I sottoservizi dovranno essere preferibilmente interrati ai margini della carreggiata stradale nella fascia di due metri generalmente destinata alla sosta auto o, se possibile, sul marciapiede a condizione che l'intera trincea abbia una distanza non inferiore a ml.2,00 dagli edifici. La profondità di interramento non potrà essere inferiore a ml. 1,20 dal piano di calpestio, riferita all'estradosso di cavi, tubazioni e manufatti, tutto compreso nel caso di posa in opera lungo la carreggiata stradale e ml. 0,60 nel caso di posa in opera sul marciapiede. Limitatamente alla posa di infrastrutture di alloggiamento di fibre ottiche, la profondità di

interramento non potrà essere inferiore a 0,80 ml dal piano di calpestio, riferita all'estradosso dei manufatti. Eventuali deroghe alla posizione ed alla profondità dei manufatti dovranno di volta in volta essere preventivamente concordati con i Servizi comunali interessati all'uso del sottosuolo.

Nel caso in cui le strade interessate da lavori di scavo, siano prive d'impianto d'illuminazione, la profondità di interramento dovrà essere di m. 1,20 e la traccia non potrà essere eseguita ad una distanza inferiore a ml. 1,00 dal margine della strada.

L'Azienda interessata allo scavo, prima del rilascio dell'autorizzazione ai lavori, dovrà effettuare, congiuntamente ai tecnici delle Direzioni: X Opere Pubbliche Pianificazione Urbanistica e XXI Servizi Tecnici e Manutentivi, un sopralluogo, per concordare le modalità e l'esatta ubicazione dei lavori e per evitare eventuali danni ai manufatti elettrici e/o fognari esistenti. Del sopralluogo sarà redatto apposito verbale che dovrà contenere, oltre alle caratteristiche della pavimentazione ed allo stato d'usura, le eventuali particolari prescrizioni e modalità d'intervento concordati; il verbale sarà trasmesso alla XIV Direzione Traffico Urbano perché tali prescrizioni siano inserite nell'autorizzazione.

L'Amministrazione comunale potrà imporre, alle ditte esecutrici dei lavori, l'interramento di tubazioni di servizio che resteranno di proprietà ed uso esclusivo dell'Amministrazione stessa.

Trova applicazione l'art. 4 dell'allegato A al Regolamento.

Art.4

Camerette in sede stradale

La struttura d'eventuali camerette d'ispezione dovrà essere proporzionata in modo che i muri perimetrali, la soletta ed il torrino porta-chiusino siano idonei ad un carico verticale pari a 6.000 kg/mq.

Art.5

Esecuzione lavori e rapporti con le Aziende

I lavori di realizzazione e manutenzione dei manufatti interessanti il suolo e/o il sottosuolo pubblico, dovranno essere eseguiti a regola d'arte. Se nel corso dei lavori si dovessero riscontrare imperfezioni nei sottoservizi (comunali o di altre Aziende) il problema deve essere tempestivamente segnalato al Comune, nonché all'Azienda titolare del sottoservizio, per gli interventi del caso.

Ove la Ditta esecutrice dei lavori provochi danni ad opere municipali o di altre Aziende la stessa deve provvedere al ripristino a regola d'arte di tali opere, garantendone la corretta funzionalità.

Nel caso in cui tali danni interessino opere fognarie sarà responsabilità del Soggetto richiedente la autorizzazione, oltre che provvedere al risarcimento del danno patrimoniale arrecato, anche tutto quanto derivante dalla vigente legislazione in materia di tutela ambientale.

Art.6

Visibilità dei lavori

A norma dell'art. 30 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, la Ditta esecutrice dei lavori deve esporre bene in evidenza, in prossimità degli scavi, il cartello – TABELLA LAVORI - con le caratteristiche di cui alla figura II - 382 (art. 30) del citato Regolamento di esecuzione del CdS.

Anche se i lavori hanno durata inferiore ai sette giorni lavorativi, si è comunque obbligati ad apporre (art. 13 Regolamento Edilizio approvato con deliberazione n° 1356 del 5.01.1935) in prossimità delle testate di ogni cantiere, una tabella, con le caratteristiche di cui sopra, dove devono essere riportate in modo chiaro e leggibile le seguenti indicazioni:

- l'Ente proprietario o concessionario della strada;
- la denominazione della Ditta esecutrice dei lavori;
- il tipo dei lavori, le date previste per l'inizio e fine lavoro;
- gli estremi dell'Autorizzazione rilasciata per l'esecuzione dei lavori;
- gli estremi dell'Ordinanza di chiusura al traffico eventualmente rilasciata;
- il recapito ed il numero telefonico del responsabile del cantiere.

Art.7

Sicurezza e segnalazione del cantiere

Prima d'iniziare i lavori la Ditta esecutrice deve attenersi alle condizioni dell'art. 40 del Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 16-12-92 n° 495) che così recita:

- 1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.*

- 2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'art.32, comma 2.*
- 3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di cmq. 50, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.*
- 4. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati, prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno m. 1. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza, segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma 3.*
- 5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II. 402).*

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà segnalare e transennare adeguatamente il cantiere assicurando il continuo mantenimento delle recinzioni e dei mezzi di segnalazione diurni e notturni nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada. L'occupazione di suolo pubblico dovrà essere limitata il più possibile (nel tempo e nello spazio) per garantire le migliori condizioni di fluidità e di sicurezza al traffico veicolare e pedonale.

Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le altre normative discendenti da leggi statali o regionali, dal Regolamento nonché le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto dell'opera specifica.

Se nel corso dei lavori si rendesse necessario, per necessità operative, rimuovere temporaneamente la segnaletica verticale, la Ditta deve comunicare tale necessità alla XIV Direzione Traffico Urbano e provvedere contemporaneamente alla sostituzione con adeguata segnaletica mobile temporanea.

Art.8

Informativa per motivi di pubblica sicurezza

Ove l'intervento interessi zone dov'è presente sorveglianza per motivi di ordine pubblico, la Ditta dovrà informare, prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'Ufficio di Gabinetto della Questura di Catania.

Se l'intervento interessa zone in prossimità di siti militari dovrà informare il Comando interessato.

Art.9

Modalità esecutive ed uso di mezzi di cantiere

L'impiego di mezzi cingolati, è vietato.

Solo in casi eccezionali, specificatamente autorizzati dalla XIV Direzione Traffico Urbano, sentita la XXI Direzione Servizi Tecnici e Manutentivi, su motivata richiesta della Direzione Lavori, potrà essere concessa deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Nell'esecuzione di scavi interessanti strade realizzate con conglomerati bituminosi, la Ditta, prima della esecuzione dello scavo con mezzi meccanici, dovrà preventivamente procedere, con apposita macchina taglia bitume, al taglio degli strati bitumati per tutta la traccia da eseguirsi.

Art.10

Attraversamenti stradali

Gli attraversamenti stradali, per non intralciare la circolazione, dovranno essere eseguiti con tecniche di perforazione orizzontale controllata o similari metodi "spingitubo". Ove tale tecnologia non possa essere applicata gli attraversamenti andranno realizzati in modo da impegnare mezza carreggiata per volta e dovranno essere temporaneamente ripristinati in conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a cm. 5 al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità. Potranno, in caso di necessità, per la copertura temporanea dei cavi, essere utilizzate lastre metalliche opportunamente dimensionate ed ancorate al suolo, purché dette lastre vengano correttamente raccordate con i manti stradali preesistenti.

I materiali di risulta che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, dovessero restringere la carreggiata stradale intralciando o limitando eccessivamente la viabilità, dovranno essere trasportati a rifiuto (o a deposito temporaneo) anche quando gli scavi fossero aperti ed i lavori in corso e se ne potrebbe ipotizzare l'uso per i rinterrati.

Se il lavoro prevede l'attraversamento di carreggiata, e in tutti quei casi in cui risulti necessario provvedere ad una momentaneamente deviazione del traffico, si potrà procedere solo ed esclusivamente sotto la diretta assistenza dei Vigili Urbani. A tal fine la Ditta informerà il Comando dei Vigili Urbani il quale è tenuto a disporre immediatamente il servizio.

Art.11

Varianti e modifiche ai lavori

La Ditta esecutrice, ove riscontri durante l'esecuzione dei lavori la presenza di manufatti fognari o elettrici non attesi, dovrà immediatamente sospendere i lavori e concordare con il Direttore della X Direzione Opere Pubbliche le modalità di prosecuzione informandone contestualmente la XIV Direzione Traffico Urbano. Ove per la risoluzione dell'imprevisto si ecceda il periodo di sette giorni la Ditta esecutrice dovrà ricoprire i cavi e rendere fruibile a veicoli e pedoni la zona interessata dai lavori concordando, per il prosieguo, una nuova data quando saranno state tecnicamente rimosse le ragioni che avevano imposto la temporanea sospensione dei lavori.

Nel caso eccezionale in cui dette opere comportassero la modifica delle opere fognarie (o elettriche) esistenti, non si potrà dare luogo all'esecuzione dei lavori ove prima l'Azienda (o la Ditta esecutrice) non abbia ottenuto l'approvazione degli elaborati relativi a tali modifiche da parte della X Direzione Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica.

Non si potrà dare luogo al riempimento degli scavi, per i tratti che interessano la fognatura, ove le opere eseguite non siano state visionate dai funzionari del competente Ufficio Fognature.

Ad opere ultimate, in caso di varianti non essenziali, le Ditte esecutrici dovranno produrre, in triplice copia, gli esecutivi (planimetrici ed altimetrici) dei particolari costruttivi relativi alle modifiche apportate. Detti elaborati esecutivi dovranno essere firmati dal Direttore dei Lavori nominato dall'Azienda che esegue i lavori e saranno allegati alla comunicazione di fine lavori.

Art.12

Rinvenimenti non attesi

Se durante il corso dei lavori si dovessero rinvenire sottoservizi di altre Aziende, la prosecuzione dei lavori stessi potrà avvenire soltanto dopo aver informato la XIV Direzione Traffico Urbano e l'Azienda proprietaria del manufatto concordando le modalità di prosecuzione lavori. La Ditta esecutrice è inoltre tenuta ad avvertire:

- la XX Direzione Tutela Ambientale, Servizio Verde Pubblico e Giardini, se lungo il tracciato dello scavo dovessero ricadere alberi o se durante lo scavo si dovessero rinvenire apparati radicali di alberi limitrofi;
- la Soprintendenza BB.CC.AA. qualora, nel corso dei lavori, si dovessero rinvenire situazioni d'interesse archeologico o artistico, avendo, in tal caso, l'obbligo dell'immediata sospensione dei lavori, che saranno ripresi dopo il permesso rilasciato dalla Soprintendenza stessa.

Art.13

Ripristini stradali

Le sedi stradali interessate dagli scavi dovranno essere ripristinate a regola d'arte con le stesse caratteristiche (per quanto riguarda sia i materiali sia la fattura) e restituite alla loro integrità originaria.

I capitolati d'appalto devono prevedere tempi certi per l'ultimazione dei lavori a regola d'arte, nonché adeguate penalità per il mancato rispetto di tali tempi.

Per gli interventi più elementari, ed ove non sono richieste particolari e più impegnative e dettagliate prescrizioni, dovranno adottarsi le seguenti modalità esecutive per il ripristino:

I - Se trattasi di strade realizzate in manto bituminoso:

1. Prima della formazione del cassonetto dovrà provvedersi all'esecuzione di un accurato costipamento delle sottostrutture;
2. La formazione del cassonetto in nessun caso potrà essere inferiore a ml 1,50 di larghezza per consentire un'adeguata costipazione e dovrà comprendere:
 - a) uno strato di misto granulare vulcanico dello spessore minimo di cm. 30; ove sussiste sottofondo stradale cementizio, nonché ove sarà ritenuto insindacabilmente necessario dall'Amministrazione Comunale, tale strato dovrà essere realizzato in calcestruzzo cementizio d'eguale spessore;
 - b) uno strato di base in misto bitumato composto da una miscela granulometrica di frantumato impastata con bitume dello spessore di cm. 10;
 - c) uno strato di binder, costituito da conglomerato bituminoso con aggregato lavico 10/25, dello spessore finito non inferiore a cm.4;

d) uno strato d'usura in conglomerato bituminoso con aggregato basaltico 0/8 dello spessore finito di cm.3.

3. Il costipamento dovrà essere eseguito con rullo del peso non inferiore a 16-18 Tonnellate;
4. Lo strato di collegamento (binder) deve estendersi sino a raccordarsi con quello esistente;
5. La stesura del manto d'usura deve avvenire dopo un manifesto, consolidato e comprovato costipamento del binder e comunque non oltre 30gg dalla data di scadenza dell'autorizzazione all'esecuzione dello scavo e dovrà interessare, previa fresatura, mezza carreggiata se la strada ha una larghezza maggiore di 7,00 ml. e tutta la carreggiata se la strada ha una larghezza inferiore di 7,00 ml. Se la larghezza della carreggiata stradale è superiore a ml. 14,00 la stesura del manto di usura dovrà interessare una larghezza non inferiore ad una corsia di ml. 3,50 e potrà essere, ad insindacabile giudizio della XXI Direzione Servizi Tecnici e Manutentivi, estesa sino a ml. 7,00 per uniformità e continuità della sovrastruttura. La profondità di fresatura dovrà consentire di allocare nel cavo risultante lo strato d'usura;
6. La stesura del manto d'usura, da eseguirsi obbligatoriamente con vibro-finitrice meccanica, non deve limitarsi alla larghezza dello scavo originario, ma deve raccordarsi al manto esistente per una larghezza minima di cm.50 per lato, mediante fresatura eseguita come indicato nel comma precedente;
7. Se lo scavo è eseguito in vicinanza dei marciapiedi, il manto deve estendersi fino al bordo, anche se la distanza supera i cm.50;
8. Il manto d'usura dovrà ben raccordarsi al manto esistente, senza creare dislivello alcuno;
9. In casi eccezionali, indipendentemente dalla dimensione della carreggiata, ad insindacabile giudizio della XXI Direzione Servizi Tecnici e Manutentivi, il ripristino potrà essere esteso a tutta la carreggiata, principalmente qualora la superficie non direttamente interessata dagli scavi risulti deteriorata in conseguenza degli stessi per inottemperanza a quanto sancito agli artt.9 e 10 delle presenti norme;

10. Le eventuali botole e/o pozzetti dovranno accuratamente livellati con la superficie finita della strada.

II - Se trattasi di strade o marciapiede realizzate in basolato lavico e/o cubetti di materiale litoide (porfido) dovranno eseguirsi:

1. una massicciata di pietrame lavico dello spessore minimo di cm.30;
2. un massetto cementizio dello spessore minimo di cm.20;
3. la ricollocazione delle basole e la sostituzione di quelle vetuste (o danneggiate nel corso dei lavori) deve estendersi ad una fascia di larghezza sufficiente a raccordarsi con la restante carreggiata e/o marciapiede ed, in ogni caso, non potrà essere inferiore a ml. 1,50;
4. le basole andranno ricollocate perfettamente accostate tra loro e in nessun caso sarà accettata la “regolarizzazione” di eventuali imperfezioni delle basole mediante la realizzazione di una “fuga” tra le stesse con conglomerato cementizio o similari;
5. Il bordo lavico dei marciapiedi (frontone), dovrà essere accuratamente raccordato con la restante pavimentazione;
6. Per uniformare la fattura superficiale delle basole potrà essere imposta la lavorazione con finitura a puntillo fine o medio dell’intera superficie interessata dall’intervento;
7. la Ditta esecutrice, ad ultimazione dei lavori di ribasolatura, dovrà provvedere all’allontanamento dei materiali di risulta ed allo spazzamento e alla pulitura delle fasce di carreggiate rilastriate;
8. se la pavimentazione è in porfido (o altro materiale litoide) dopo i punti 1 e 2 del presente elenco andrà steso un letto di sabbia su cui andranno ad allocarsi i cubetti di porfido eventualmente con “disegno” armonizzato alle parti limitrofe. Dopo accurata battitura i cubetti andranno sigillati con colata di bitume.

Ove l’intervento interessasse il marciapiede, qualunque sia la sua fattura, il ripristino dovrà avvenire per l’intera larghezza dello stesso.

La XXI Direzione Servizi Tecnici e Manutentivi emette diffida o Ordinanza sulla imperfetta esecuzione dei lavori di ripristino all’Azienda esecutrice. La inottemperanza comporta l’esclusione della stessa Azienda dall’ottenimento di nuove autorizzazioni per scavi per un anno, salvo le rivalse per i danni arrecati.

Art.14

Segnaletica stradale

La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta a ripristinare la segnaletica verticale preesistente ai lavori, ove la stessa abbia subito variazioni, contestualmente alla fine lavori.

La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta a ripristinare la segnaletica orizzontale preesistente ai lavori, qualunque sia stato lo stato d'usura della stessa all'inizio dei lavori, non oltre 10 (dieci) giorni dal completamento della pavimentazione stradale. Tale segnaletica dovrà essere eseguita nell'intero tratto di strada interessato dai lavori e nelle zone immediatamente adiacenti per uniformità e continuità sentito il 1° Servizio Segnaletica della XIV Direzione Traffico Urbano.

Nelle strade la cui pavimentazione è realizzata in porfido o pietra lavica il ripristino, ove necessario, deve essere eseguito dopo aver eliminato la preesistente vernice per evitare che basole colorate e diversamente posizionate possano creare confusione nell'utente.

Art.15

Fine lavori e certificato di regolare esecuzione

La XXI Direzione SS.TT. Manutentivi accerterà, su richiesta dell'esecutore e/o dell'Azienda concessionaria e dopo la comunicazione di fine lavori, la regolare esecuzione del ripristino delle sedi stradali.

La dichiarazione dell'avvenuta esecuzione dei ripristini a regola d'arte, non libera l'Azienda concessionaria dall'obbligo, nei successivi tre anni, di provvedere:

- a) alle riparazioni delle sedi stradali in caso di cedimenti, avvallamenti, etc.;
- b) a ripristinare la funzionalità e la continuità dei manufatti fognari, qualora abbiano subito manomissioni o interruzioni;
- c) a risarcire i terzi per ogni evento dannoso conseguente alla esecuzione dei ripristini, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

E' fatto obbligo alla XXI Direzione Servizi Tecnici e Manutentivi di controllare l'esecuzione dei lavori anche durante la fase del ripristino.

L'accertamento della regolare esecuzione costituisce titolo per richiedere alla VII Direzione Finanziaria la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione.

Ove l'Azienda concessionaria non provvedesse a quanto prescritto al comma 2 del presente articolo non saranno rilasciate autorizzazioni all'Azienda medesima sino al completo soddisfacimento di quanto indicato..

Al fine delle necessità connesse all'attività dell'Assessorato alla Protezione Civile si fa obbligo di documentare adeguatamente la costituzione degli strati superficiali del terreno. Tali informazioni potranno essere rese o in forma di filmato video o fotografica o di sezione litostratigrafica significativa e dovranno essere fornite, unitamente alla comunicazione di fine lavori, alla XIV Direzione Traffico Urbano ed alla XXI Direzione Servizi Tecnici e Manutentivi.

Il Comune può ordinare alle aziende di eseguire, a loro spese, prove di laboratorio sui materiali utilizzati; in tal caso, il certificato di regolare esecuzione dei lavori non potrà prescindere dall'esito favorevole delle prove stesse.

Art.16

Manutenzione delle opere realizzate

Ad avvenuta realizzazione delle opere, è fatto obbligo all'Azienda concessionaria di provvedere ad un continuo controllo e ad un'assidua manutenzione delle stesse, sia per quanto concerne le parti poste nel sottosuolo sia per quelle affioranti in superficie e ciò al fine di evitare l'insorgere d'inconvenienti che possano apportare nocimento all'incolumità pubblica.

Estrema cura dovrà essere posta nella regolare tenuta dei manufatti di superficie, quali pozzetti, botole, ecc.; in particolare, queste ultime, dovranno essere mantenute in perfetta uniformità di quota con le carreggiate stradali, rispetto alle quali non devono risultare né sporgenti né incassate. Ciò deve verificarsi anche nel caso in cui il livello delle carreggiate stradali, o dei marciapiedi, dovesse essere oggetto di modifiche in conseguenza d'interventi manutentivi od altro.

Art.17

Comunicazione riapertura al traffico

Si fa obbligo all'Azienda richiedente di comunicare tempestivamente alle Direzioni XIII Polizia Municipale e XIV Traffico Urbano la eventuale fine anticipata dei lavori e la possibilità di riapertura al traffico (veicolare e/o pedonale) della sede stradale interessata dai lavori stessi.

Art.18

Deposito cauzionale – svincolo

L'Azienda titolare dell'autorizzazione dovrà versare alla VII Direzione Finanziaria prima del rilascio dell'autorizzazione, un deposito cauzionale a garanzia della perfetta esecuzione

dei lavori sul patrimonio viario cittadino; tale deposito dovrà essere d'importo non inferiore alla spesa per il ripristino del manto stradale. In alternativa, tale deposito, potrà essere sostituito da una polizza fideiussoria a favore del Comune di Catania.

Il deposito cauzionale, o la polizza fideiussoria, dovranno essere formalmente vincolati al giudizio dell'Amministrazione Comunale; la Ditta potrà chiederne lo svincolo, solo dopo che sia stato comunicato il fine lavori ed asseverato che l'esecuzione dei lavori stessi è avvenuta a perfetta regola d'arte, accompagnando tale comunicazione con la documentazione prevista agli artt. 11 e 15 delle presenti norme.

La VII Direzione Finanziaria provvederà, sulla base degli accertamenti svolti dalla XXI Direzione Servizi Manutentivi, a svincolare o ad introitare, in tutto o in parte, il deposito cauzionale. Lo svincolo sarà eseguito solo quando i lavori di ripristino saranno definiti "regolari" dalla su citata XXI Direzione.

Al fine della quantificazione del deposito di cui al comma 1 del presente articolo, la XIV Direzione Traffico Urbano comunicherà alla VII Direzione Finanziaria l'importo correlato alla superficie reale dello scavo da eseguire (considerando comunque una larghezza dello stesso non inferiore a m. 1,00) ed alla tipologia del manto della strada medesima. Tali importi vengono fissati, per l'anno 2000, in £. 65.000 mq. per le strade in manto bituminoso e £. 250.000 mq. per le strade in basolato o altro materiale lapideo. Ogni anno tali importi saranno rivalutati sulla base dell'indice ISTAT, salva rideterminazione da parte dell'Ente.

Art.19

Tassa e canone occupazione suolo pubblico

Ai fini della applicazione della T.O.S.A.P. e della C.O.S.A.P. si applica la normativa finanziaria vigente.

Nei casi in cui la legge preveda che vengano conservati i criteri di cui al D.Lgs 507/93, la superficie temporanea cui fare riferimento per il calcolo del tributo è pari a quella già definita per il deposito cauzionale (art. 18 comma 4 delle presenti norme) aumentata del 50%.

Art.20

Norme generali e responsabilità

L'inizio dei lavori costituisce tacita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni ed obblighi di cui alle presenti norme.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare l'autorizzazione in qualunque momento, con provvedimento motivato. Il provvedimento va notificato al concessionario

assegnando un termine non maggiore di giorni venti entro il quale il medesimo avrà l'obbligo di ripristinare a proprie spese il suolo pubblico lasciandolo libero e sgombro, senza diritto a compenso alcuno o indennizzo di sorta.

Ogni responsabilità civile e penale per danni che possano derivare a persone o cose in dipendenza dei lavori e del mantenimento nel sottosuolo o nel suolo pubblico dei manufatti di propria competenza, anche con riferimento a quanto previsto all'art.16 è a totale carico dell'Azienda concessionaria. L'Amministrazione Comunale è, pertanto, sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.